VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "ASSEFA"

per modificare lo statuto ai sensi del d.lgs 03/07/2017 n° 117

In data 13 Aprile 2019, alle ore 12.00, nell'abitazione della Signora Itala Ricaldone, Galleria Mazzini 7/A, a Genova, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente Franco Lovisolo dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretaria Marina Moretti.

Il Presidente constata che sono presenti 16 soci, di cui 9 in proprio e 7 per delega.
Sono quindi presenti in proprio o per delega n° 16 soci su un totale di 16.
Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/70/2017 N° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore della Regione Liguria, sezione delle organizzazioni di volontariato, con codice VOL-IM-016-2016.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 16 soci; contrari —.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera. Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato alla Vicepresidente, Signora Marina Moretti, di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 13,15 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria — Il Presidente

Moretti — Franco Lovisolo

Genova, 13 Aprile 2019

Dario **DANIELE** – delega a Walter Di Gregorio

Giovanna **CANTORE** – Giovanna Cantore

Walter **DI GREGORIO** Walter Di Greg.

Piera **FARISANO** Piera Farisano

Angela **LANTERO** Angela Lantero

Franco **LOVISOLO** Franco Lovisolo

Fernanda **OSELLA** – delega a MARINA MORETTI

Marina **MORETTI** Marina Moretti

Caterina **MAZZINI** – delega a SERGIO TOFFOLON

Marisa **MORICONI** Marisa Moriconi

Nadia **ROSSI** – delega a MARISA MORICONI

Alice **SEMERIA** – delega a PIERA FARISANO

Francesca **SINTINI** – delega a GIOVANNA CANTORE

Paola **SULPRIZIO** Paola Sulprizio

Sergio **TOFFOLON**

Maria **ZUCCHI** – delega a ANGELA LANTERO

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Imperia - Ufficio territoriale di Sanremo

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SANREMO
Registrato il 19 APR. 2019 651
esatti € ESENTE
con le modalità previste dal D.Lgs. n° 347/97.
IL DIRETTORE

Specifiche delle imposte
Reg. fissa € .....
Reg. pr. € .....
Trascriz. € .....
Catasto € .....
Bollo € .....
TOTALE € .....

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sig.ra Fiorella LUPPINO

Allegato "A" alla delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione "ASSEFA"

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSEFA ODV"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSEFA", (dove ASSEFA è l'acronimo di Association for Sarva Seva Farms), che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Sanremo. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare l'organizzazione persegue i seguenti fini di solidarietà sociale, civile e culturale:

- approfondire lo studio delle cause degli squilibri ambientali e sociali che sfociano in situazioni di degrado ambientale e di ingiustizia sociale;
- favorire la presa di coscienza dell'interdipendenza tra i popoli della terra e tra l'umanità e gli altri viventi, e delle conseguenze che le azioni compiute localmente da singole persone possono avere a livello globale;
- diffondere gli ideali di uno sviluppo umano equo ed ecologicamente sostenibile, rifacendosi agli insegnamenti di Gandhi e dei Maestri della nonviolenza che da lui hanno tratto ispirazione.
- svolgere opera di divulgazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di formazione dei giovani sulle relazioni tra sostenibilità e nonviolenza e sull'inscindibilità del binomio "ecologia – equità";
- portare a conoscenza del pubblico italiano le attività svolte dall'Associazione indiana ASSEFA (Association for Sarva Seva Farms - Associazione per le Fattorie al Servizio di Tutti)

che da molti anni opera nelle aree rurali dell'India sostenendo piccole comunità emarginate a intraprendere un cammino di auto-sviluppo umano, sociale ed economico secondo gli ideali del 'Sarvodaya' (il ben-essere di tutti);

- individuare e realizzare iniziative e azioni che possano - in Italia e in India - contribuire a ridurre degrado ambientale e ingiustizia sociale, basandosi sull'esperienza delle "Sarva Seva Farms".

Per il perseguimento dei fini su indicati l'associazione intende attuare le seguenti attività:

- proporre e realizzare percorsi educativi (per esempio gemellaggi tra scuole) in collaborazione tra ASSEFA India e scuole del territorio italiano;
- organizzare, in collaborazione con altre Associazioni a livello nazionale e internazionale, con esperti dell'Università e del mondo culturale italiano, convegni, mostre e spettacoli che offrano al pubblico occasioni di conoscenza sulla cultura, l'arte, le tradizioni dell'India;
- organizzare, con testimoni italiani e con i partners indiani, seminari sulle problematiche socioeconomiche (nonviolenza, semplicità volontaria, solidarietà) indirizzati a studenti universitari, gruppi di volontariato, famiglie coinvolte in adozioni simboliche e progetti di collaborazione con l'ASSEFA India, e al pubblico in generale;
- favorire e finanziare, attraverso la raccolta di fondi (offerte, contributi pubblici e privati, pubblicazione e distribuzione di libri e riviste) attività volte a promuovere in modo concreto l'autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, la protezione del patrimonio ambientale, il consolidamento di processi di auto-sviluppo sociale, culturale ed economico, il miglioramento della condizione femminile, la salvaguardia dei diritti dei bambini, con particolare riguardo per le iniziative realizzate da ASSEFA India: la stretta relazione con questa Associazione Indiana permette infatti di documentare direttamente sia la condizione di degrado in cui certe popolazioni rurali si trovano, sia le loro opportunità di sviluppo in una prospettiva di riequilibrio e redistribuzione a livello globale dei beni e dei servizi della natura.
- collaborare con ASSEFA India attraverso il co-finanziamento di alcuni loro progetti di sviluppo integrato nelle campagne del Tamil Nadu, India del Sud, (sostegno dei contadini nelle attività agricole, costituzione di gruppi di mutuo-aiuto di donne nei villaggi, educazione scolastica dei bambini/e, forme diversificate di microcredito, incentivazione dell'agricoltura organica, avviamento di piccole industrie di villaggio, interventi sanitari mirati, potabilizzazione dell'acqua) e tramite un aiuto finanziario all'attività delle loro scuole (Sarva Seva Schools), anche con il metodo del sostegno a distanza agli alunni.

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
   a. dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
   b. mancato versamento della quota associativa;
   c. esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
   a. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
   b. godere del pieno elettorato attivo e passivo;
   c. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
   d. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

e. recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
f. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
   a. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
   b. rispettare le delibere degli organi sociali;
   c. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
   d. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
   e. non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
   a. l'Assemblea degli associati
   b. il Consiglio Direttivo
   c. Il Presidente
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea

eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
    a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    c. approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
    d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    e. delibera sull'esclusione degli associati;
    f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
    g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
    i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
   a. elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
   b. amministra l'organizzazione;
   c. predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
   d. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
   e. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
   f. decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
   g. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
   h. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

ART. 13 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 15 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Genova, 13 Aprile 2019

Giovanna CANTORE

Walter DI GREGORIO

Piera FARISANO

Angela LANTERO

Franco LOVISOLO

Marina MORETTI

Marisa MORICONI

Paola SULPRIZIO

Sergio TOFFOLON